

## INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

### Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie in ambito di cure e assistenza a domicilio - Possibilità per i Cantoni di introdurre una pianificazione

del 7 maggio 2018

In Ticino, a fine 2017, accanto ai 6 servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico, erano attivi ben 36 servizi commerciali, di cui 26 hanno sottoscritto un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone. A queste cifre importanti, occorre aggiungere ca. 150 infermieri indipendenti che operano a domicilio: solamente una parte di loro ha stipulato un contratto di prestazioni (volontario) con il Cantone.

Il forte aumento di attori con scopo di lucro nel settore dell'assistenza e cura a domicilio preoccupa le autorità politiche cantonali sia per gli aspetti finanziari sia per gli aspetti di corretta presa a carico degli utenti.

In generale si può affermare che le casse malati sono poco attive nel controllo dell'appropriatezza delle prestazioni svolte a domicilio a carico della assicurazione malattie LAMal. I nodi problematici sono i seguenti:

- 1) Le prestazioni a domicilio sono svolte esclusivamente da personale qualificato?
- 2) Le ore svolte e le prestazioni fatturate dalle persone dispensanti cure a domicilio concernono veramente ed esclusivamente ambiti LAMal?

Solamente l'obbligo di disporre di strumenti informatici tracciabili garantisce che il personale dei servizi a domicilio eroghi prestazioni a carico della LAMal e non prestazioni quali la spesa, le pulizie o altre attività non a carico della LAMal. Inoltre solamente servizi a domicilio ben strutturati e dotati di personale qualificato possono rispettare i criteri di economicità e qualità della LAMal, nell'interesse degli assicurati (premi a carico), del Cantone (che si assume il finanziamento residuo) e dei pazienti (sicurezza). Per far fare questi passi ragionevoli a tutte le organizzazioni dispensanti cure a domicilio, occorre tuttavia prevedere una base legale nella LAMal che dia la possibilità (non l'obbligo) ai Cantoni di effettuare una pianificazione cantonale basata sul bisogno e fondata su contratti di prestazione tra Cantone e fornitori di prestazioni, che siano assortiti dei menzionati criteri.

Basandosi sull'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino inoltra quindi la presente iniziativa cantonale, volta a invitare l'Assemblea federale a modificare la LAMal, in modo da introdurre la possibilità per i Cantoni di pianificare in base al bisogno le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, che rientrano sotto la lettera e dell'articolo 35 cpv. 2 LAMal: «*le persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano*».

La revisione legislativa sottoposta all'Assemblea federale ha il seguente tenore.

*La Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie è modificata come segue:*

#### **Art. 37a – Persone e organizzazioni dispensanti cure a domicilio**

*Ogni Cantone può decidere se autorizzare le persone dispensanti cure a domicilio previa prescrizione o indicazione medica e le organizzazioni che le occupano alle seguenti condizioni cumulative:*

- a) *corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno approvato;*

- b) figurano nell'elenco, compilato dal Cantone, classificante le diverse categorie di persone e di organizzazioni;*
- c) dispongono delle necessarie qualifiche professionali.*

Raoul Ghisletta  
Campana - Casalini - Crugnola - Denti -  
Galusero - Ghisla - Guscio - Jelmini -  
La Mantia - Morisoli - Pagani - Pagani -  
Polli - Robbiani